



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 338 DEL 21 LUG, 2015

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con l'Associazione Onlus "L'Oasi di Torretta" di Campobello di Mazara e prenotazione impegno di spesa

L'anno duemila quindici il giorno ventuno del mese di luglio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CALCARA Paolo
STUPPIA Salvatore
SEIDITA Salvatore
RIZZO Giuseppe
MATTOZZI Matilde
INZIRILLO Filippo

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
	X
X	
X	
X	
X	
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. ^{PAOLO NASALÒ} ~~Livio Elia Maggio~~

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE l'Amministrazione Comunale, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta dei servizi socio assistenziali, ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. 09/05/1986, n. 22, deve stipulare convenzioni per la gestione dei servizi di ricovero con Enti del privato sociale debitamente iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della citata L.R. n. 22/1986;

CHE il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 158 del 4 giugno 1996 e la conseguente Circolare dell'Assessorato agli Enti Locali n. 8 del 27 giugno 1996, hanno definito gli schemi di convenzione-tipo, distinti per tipologia di utenza, che i Comuni dell'Isola devono seguire per disciplinare i rapporti con gli enti assistenziali;

VISTO lo schema di convenzione dell'Associazione Onlus "L'Oasi di Torretta" con sede a Campobello di Mazara in Contrada Torretta Granitola, n. 51 Km 11+000, che gestisce il "Centro Diurno" per disabili;

CONSIDERATO che tale convenzione ha la durata dal 01/06/2015 sino al 31/12/2017 ed è escluso il rinnovo tacito;

RITENUTA la suddetta convenzione conforme allo schema di convenzione-tipo, categoria Centro Diurno per portatori di handicap intellettivo, di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 158 del 4 giugno 1996;

TENUTO CONTO che l'Associazione Onlus "L'Oasi di Torretta" di Campobello di Mazara, risulta iscritta all'Albo Regionale ai sensi della L.R. n. 22/86 giusto provvedimento regionale n. 619 del 16/01/96 modificato con D.A. n. 2163 del 02/12/2005 per la gestione del Centro Diurno;

CONSIDERATA la necessità dell'adozione dei provvedimenti consequenziali alla presente deliberazione da parte del Settore competente, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria per legge, al fine di dare attuazione, sotto il profilo gestionale, alla volontà dell'Amministrazione Comunale;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 355 del 15/06/2015, con il quale il Dirigente ad Interim del Settore Servizi al Cittadino, delega alla Dott.ssa Giovanna Tilotta, titolare di posizione organizzativa, le funzioni dirigenziali compresa l'espressione di parere sulle proposte deliberative che prevedono situazioni di conflitto di qualsiasi natura con il succitato Dirigente del Settore;

RILEVATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTO l'art. n. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa:

- 1) **APPROVARE** lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, valido dal 01/06/2015 sino al 31/12/2017; relativo alla gestione del Centro Diurno per portatori di handicap intellettivo, dell'Associazione Onlus "L'Oasi di Torretta" di Campobello di Mazara, che prevede una retta giornaliera pari ad € 36,75 per n. 8 utenti ed € 52,14 per n. 1 utente;
- 2) **PRENOTARE** la spesa presumibilmente calcolata, per il suddetto periodo, pari ad € 237.105,90, come segue:
 - quanto ad € 52.613,28 nell'intervento codificato 1-10-04-05 del Redigendo Bilancio 2015;
 - quanto ad € 89.650,26 nell'intervento codificato 1 - 10 - 04 - 05 del bilancio pluriennale 2015/2017, relativamente agli stanziamenti previsti per l'anno 2016;
 - quanto ad € 87.919,56 nell'intervento codificato 1 - 10 - 04 - 05 del bilancio pluriennale 2015/2017, relativamente agli stanziamenti previsti per l'anno 2017;
- 3) **DARE ATTO** che, ai sensi del D.lgs. 126/2014, la superiore somma è esigibile, come segue:

- per € 52.613,28 nell'anno 2015;
 - per € 89.650,26 nell'anno 2016;
 - per € 87.919,56 nell'anno 2017;
 - per € 6.922,80 nell'anno 2018;
- 4) **DARE ATTO** che il superiore impegno viene assunto ai sensi dell'art.163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
- 5) **DEMANDARE** al Dirigente del Settore competente l'adozione degli atti gestionali di competenza per dare esecuzione alla presente delibera.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

COMUNE DI CASTELVETRANO

Il giorno _____ nei locali del **Comune di Castelvetro**, tra l'Amministrazione Comunale di
di Castelvetro rappresentata dal Signor _____ per la carica presso la sede
Comunale,

€

Il Sig. **SIGNORELLO GIUSEPPE**, nato a _____, nella qualità di
legale rappresentante pro-tempore dell'**Associazione Onlus L'Oasi di Torretta**, con sede in
Campobello di Mazara c/da Torretta Granitola, iscritta all'Albo Regionale ex art. 26, legge
regionale n° 22/86 giustamente provvedimento del competente Assessorato Regionale degli Enti Locali e
della Famiglia n°619 del 16/01/96 successivamente modificato il 2 Dicembre 2005, con Decreto N
2163, per la gestione del servizio di "**Centro Diurno**" nella struttura ubicata in Campobello di
Mazara c/da Torretta Granitola strada provinciale Campobello/Torretta n.51 Km 11+000.

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale Castelvetro in attuazione della Legge Regionale n 22/86 di riordino dell'assistenza e in conformità al proprio modello dei servizi socio - assistenziali intende avvalersi di servizi aperti alla comunità, dando rilevanza alla tipologia di "Centro Diurno" in esecuzione della delibera approvata;
- che tale tipologia di servizio, per la sua caratteristica consente di dare risposte alle persone disabili di tutto il territorio, al fine di promuovere l'integrazione alle diverse fasce d'utenza;
- l'Amministrazione Comunale intende avvalersi delle prestazioni rese da Istituzioni del privato sociale, in possesso dei prescritti requisiti strutturali ed organizzativi di cui alla legge 22/86;
- che in alcune realtà' delle aree a rischio, l'inserimento dei portatori di handicap può rivelarsi una risposta efficace per migliorare la condizione del disabile favorendone l'integrazione nel tessuto sociale;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'Amministrazione Comunale ad affidare, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta, la gestione del servizio ad Enti del privato sociale in possesso di certificazione del sistema di qualità' conforme alla norma UNI EN ISO 9001;
- pervenendo ad economie di bilancio per il contenimento della spesa e ad una maggiore efficienza delle prestazioni e migliore qualità' dei servizi;
- che le peculiarità dei servizi socio - assistenziali legittima la scelta dello strumento della convenzione, atteso il carattere di tipo "relazionale" delle prestazioni richieste;
- che la Convenzione trova altresì previsione nell'art. 16 della legge regionale n 22/86, 4° comma, lett. c) atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione;

- che l'Associazione ONLUS L'Oasi di Torretta si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio - assistenziali mettendo a disposizione nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico - amministrativa e di ispirazione, locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità' allo standards Regionale, nonché personale specificatamente qualificato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto, utenza, apertura del Centro

La convenzione ha per oggetto l'accoglienza temporanea diurna (Centro Diurno) di nove portatori di handicap intellettuale (psicosensoariale)

Il Centro rimane aperto tutti i giorni della settimana (da lunedì a venerdì) dalle 8,00 alle 15,30, per l'utente G.M. dalle 8'00 alle 20,00.

ART. 2

Modalità di ammissione alla frequenza

I soggetti potranno essere ospitati presso il Centro Diurno, a condizione che gli stessi dovranno essere autorizzati dal Comune, il quale provvederà', sulla base dell'istanze presentate dai genitori degli stessi, valutare le richieste, la tipologia della disabilità, la disponibilità dell'Associazione, e conseguentemente contattare l'equipe di riferimento dell'Associazione, al fine di concordare l'inserimento .

Tutti i soggetti dovranno risultare, coperti da polizza assicurativa a carico dell'Associazione per responsabilità' civile e danni a terzi.

ART. 3

Modalità' di cessazione della frequenza

La dimissione degli utenti può' pervenire, oltre che su richiesta dell'interessato, su disposizione dell'Amministrazione Comunale per il venir meno delle condizioni che avevano motivato l'inserimento dello stesso al Centro; o su proposta (motivata) da parte dell'Associazione che sarà ratifica all'ufficio Comunale competente.

L'Associazione si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti che non frequentano il C.D., al fine di inserire nuovi fruitori.

La dimissione proposta dall'Associazione deve essere motivata con un rapporto sulla condizione psico-fisica e sociale del soggetto allo scopo di consentire all'Amministrazione Comunale di attivare ulteriori o più idonee iniziative.

ART.4

Prestazioni e prescrizione

L'Ente si impegna a:

- a) *mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività educativo -assistenziale;*
- b) *svolgere un'attività che miri a valorizzare il rapporto con la comunità' locale, promuovendo e favorendo l'utilizzo delle risorse, anche umane, del territorio nella fase di programmazione e/o gestione delle attività';*
- c) *garantire la possibilità'di accesso ai soggetti disabili, favorendo laddove possibile l'inserimento e la partecipazione alle attività';*
- d) *stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ammessi contro gli infortuni e per responsabilità' civile;*
- e) *curare il rapporto con le strutture sanitarie di base competenti per i vari interventi;*
- f) *predisporre e tenere costantemente aggiornata una cartella personale per ciascun utente ammesso contenente: documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e quanto altro di rilievo per un'adeguata conoscenza del soggetto, scheda di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso e da aggiornare periodicamente;*
- g) *predisporre una relazione programmatica sull'attività' da svolgere semestralmente;*
- h) *relazionare annualmente all'Amministrazione Comunale (se richiesta) sull'attività' complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulla prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;*
- i) *produrre il diario giornaliero delle attività' all'atto della stipula della presente convenzione;*
- j) *dotarsi di un registro delle presenze da tenere aggiornato.*

ART.5

Attività'

Le attività' del Centro consistono in :

- *servizio di segretariato sociale;*
- *attività' ricreative, culturali, del tempo libero;*
- *attività' manuali, artigianali, musicali, teatrali, allestimento di mostre, corsi ed incontri formativi, organizzazione e partecipazione ad iniziative esterne di carattere ricreativo-culturale sostegno alle famiglie.*
- *trasporto da e per il Centro*
- *laboratori per soggetti portatori di handicap;*

ART. 6

Personale

L'Associazione si impegna per lo svolgimento delle attività' nei giorni e negli orari come definiti all'art. 1 il seguente personale in rapporto diretto o indiretto, garantendone la professionalità:

- *n. 1 Assistente Sociale, responsabile del coordinamento;*
- *n. 1 Pedagogista;*
- *n. 3 Educatori;*
- *n. 1 Infermiera p.t.;*
- *n.1 Assistente Educatore p.t.;*

- n. 1 Autista operatore generico;
- Personale amministrativo;
- n. 1 Personale ausiliario;
- n. 1 psicologa di riferimento per le famiglie e gli utenti.

L'Associazione deve garantire che il suddetto personale sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica che riveste all'atto della stipula della convenzione; essa deve corrispondere il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria con i relativi oneri assistenziali e previdenziali (c.c.n.l. UNEBA). La figura dello psicologo resta a carico dell'Associazione.

Per quanto riguarda la figura della coordinatrice del centro diurno (dott.ssa Bello Vincenza) l'Associazione è tenuta a comunicare all'Amministrazione Comunale, eventuali cambiamenti che la riguardano.

ART. 7

Volontariato

L'Associazione nello svolgimento delle attività a carattere educativo assistenziale, può avvalersi di volontari (associati o meno) ed obiettori di coscienza. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva agli operatori previsti dalla presente convenzione. La presenza di volontari ed obiettori deve essere completamente gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati, per i quali l'Associazione può chiedere il rimborso in aggiunta ai corrispettivi, purché preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8

Partecipazione alla programmazione

L'amministrazione Comunale promuove periodicamente, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con gli utenti, nonché con organismi ed istituzioni presenti sul territorio, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni e le modifiche da apportare al servizio prestato.

ART. 9

Corrispettivi

L'Associazione si impegna ad assistere l'utenza secondo quanto previsto agli art. 1 e 5 e con il personale di cui all'art. 6 della presente convenzione.

Per il suddetto servizio l'Amministrazione Comunale corrisponderà, all'Associazione, una retta individuale comprendente il trasporto (il costo del trasporto che è di € 6,00 al giorno per utente è stato ridotto ad € 5,00) per tanto la retta compreso il trasporto ammonta ad **€ 36,75** pro-die. e per cinque giorni alla settimana.

Per la sola unità indicata al 2° comma dell'Art. 1 della presente convenzione (utente G.M) la retta giornaliera è pari ad € 52,14 (€ 36,75+ € 15,39)

In caso di festività in fra settimanale, l'assenza potrà essere recuperata nella giornata del sabato. In ragione di quanto sopra, il costo annuale previsto (per 9 unità) è pari ad un massimo di
€. 89.995,00.

La liquidazione avverrà in rate trimestrali su presentazione di regolare fattura firmata dal Legale Rappresentante dell'Associazione e vistata dal responsabile dell'ufficio Comunale competente, corredata dalla relazione trimestrale predisposta dall'Assistente Sociale dell'Associazione e dalla documentazione attestante il rispetto del contratto di lavoro.

I compensi come sopra determinati saranno aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento di costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

ART. 10

Modifiche della convenzione

Qualora mutamenti nella situazione personale o nel contesto socio-familiare dell'utenza richiedessero una rimodulazione dell'organizzazione e della gestione delle attività del Centro, l'Amministrazione Comunale, d'intesa con l'Associazione contraente, potrà procedere ad una modifica e/o integrazione di quanto previsto al precedente art. 5 ove ciò non comporti una rimodulazione dei costi.

ART. 11

Recesso della convenzione

L'Amministrazione Comunale si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute dar luogo a risoluzione del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha la facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Associazione, l'Amministrazione Comunale ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti a definizione della controversia.

ART. 12

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, da un rappresentante dell'Associazione contraente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.

ART.13

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata ^{ola} triennale a decorrere dal.....

L'Amministrazione Comunale può, entro tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione, ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di dare nei medesimi termini comunicazione all'Associazione e di acquisirne formale accettazione.

L'Associazione è tenuta a garantire il proseguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione, fino al rinnovo e/o comunicazione di cessazione.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione.

ART. 14

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del C.C. e della normativa in materia.

ART. 15

Registrazione

Per quanto attiene alla registrazione, tenendo presente che l'Associazione è una ONLUS (esente da bolli giusto art. 27-bis tabella alleg. al D.P.R. n° 642/1972).

ART. 16

Efficacia della convenzione

La presente convenzione è immediatamente esecutiva, per entrambe le parti.


ART. 17

Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Marsala.

Il Presidente pro-tempore dell'Associazione

L'Oasi di Torretta onlus

.....

.....

.....